

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: UFFICIO PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G11760 **del** 16/09/2025

Proposta n. 32893 **del** 15/09/2025

Oggetto:

L. R. 7 dicembre 1990 n 87 e s.m.i.i., art. 15(Gestione e tutela delle acque) -Proroga della pesca "No-Kill" su tutte le specie presenti nel Lago di Scandarello con rilascio immediato Determinazione n. G09171 del 13/07/2022.

OGGETTO: L. R. 7 dicembre 1990 n° 87 e s.m.i.i., art. 15(Gestione e tutela delle acque) -Proroga della pesca “No-Kill” su tutte le specie presenti nel Lago di Scandarello con rilascio immediato Determinazione n. G09171 del 13/07/2022.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

VISTA la Legge Statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 4 dicembre 2023, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO l’atto di organizzazione n.G1459 del 13.02.2024 “Organizzazione della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste.” Con il quale è stato costituito l’Ufficio Pesca;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la nota prot. n. 17893 del 2/09/2025 acquisita al protocollo regionale con n. 862764 del 2/09/2025 con cui il comune di Amatrice trasmetteva la richiesta di proroga della determinazione n. G09171 13/07/2022;

PRESO ATTO della nota prot. n. 882365.08-09-2025 con cui l’Area Decentrata Agricoltura di Rieti (ADA) trasmetteva la proposta di proroga della pesca “No-Kill” per il lago in oggetto;

CONSIDERATO che con Determinazione n. G09171 13/07/2022 l’allora competente Direzione Regionale Agricoltura, Promozione Della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste aveva istituito l’obbligo della pesca “No-Kill” sul Lago di Scandarello nel comune di Amatrice (RI) per un periodo di tre anni, con possibilità di ulteriore proroga alla scadenza;

CONSIDERATO che la pratica del “No-Kill”, nei tre anni trascorsi, ha implementato la risorsa ittica del Lago come riportato nella nota prot. n. 17893 del 2/09/2025 del comune di Amatrice;

RITENUTO, pertanto, prorogare la pesca “No-Kill” assoluta, con rilascio immediato del pesce catturato, per tutte le specie ittiche presenti nel Lago di Scandarello, Comune di Amatrice (RI), ai fini

della salvaguardia del patrimonio ittico, fermo restando, che l'istituzione dell'area "No-Kill" non può porre limitazioni o prevedere oneri per l'accesso alle sponde del lago e per l'esercizio della pesca sportiva, tranne quelle espressamente previste da norme di legge;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che la validità del presente provvedimento cesserà contestualmente all'assegnazione di zona di pesca controllata o sperimentale (Art. n. 15 comma 3 lettera B della L.R. 87/90) a seguito di Bando pubblico pubblicato sul BURL;

RITENUTO, tuttavia, che nel caso non si proceda alla pubblicazione del sopra citato Bando, la presente proroga avrà una durata di tre anni a partire dal 21/07/2025;

CONSIDERATO che la tabellazione relativa all'istituzione della pesca "No-Kill" dovrà essere effettuata a carico del Comune di Amatrice;

DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate e nel rispetto delle normative vigenti:

- di prorogare l'obbligo di pesca sportiva "No-Kill", con rilascio immediato del pesce catturato, per tutte le specie ittiche presenti nel Lago di Scandarello, Comune di Amatrice (RI), ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, fermo restando, che l'istituzione dell'area "No-Kill" non può porre limitazioni o prevedere oneri per l'accesso alle sponde del lago e per l'esercizio della pesca sportiva, tranne quelle espressamente previste da norme di legge

- di apporre, a cura del Comune di Amatrice, idonea tabellazione riportante gli estremi del presente atto;

- di stabilire che la validità del presente provvedimento cesserà contestualmente all'assegnazione di zona di pesca controllata o sperimentale (Art. n. 15 comma 3 lettera B della L.R. 87/90) a seguito di Bando pubblico pubblicato sul BURL.

- di stabilire che, nel caso non si proceda alla pubblicazione del sopra citato Bando, la presente proroga avrà una durata di tre anni a partire dal 21/07/2025;

- di trasmettere la presente Determinazione all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti che provvederà a darne comunicazione al comune di Amatrice ed agli organi di controllo competenti.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE

Dott. Roberto Aleandri